

ORDINI DEGLI ARCHITETTI P. P. C. DELLE PROVINCE TOSCANE

**LINEE GUIDA PER LA VIDIMAZIONE DELLE PARCELLE INDIRIZZATE A COMMITTENZA PRIVATA
IN SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 27 DEL 24 MARZO 2012.**

Stabilito che la vidimazione delle parcelle trova il suo fondamento normativo nella previsione di cui l'art. 5 co. 1 n. 3 L. 1395/23 secondo il quale, il Consiglio dell'Ordine:
dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese"

Visto l'art. 9 co. 4 del D.L. 1/2012 così come introdotto dalla Legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012 che recita:

"Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi."

GLI ORDINI PROVINCIALI DELLA TOSCANA ASSUMONO LA SEGUENTE TABELLA COME RIFERIMENTO GENERALE PER LA VIDIMAZIONE DELLE PARCELLE PROFESSIONALI.

| INIZIO INCARICO | | | TERMINE INCARICO | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|--------------------|---|---|--------------------|-----------------------|
| ANTE 24/01/2012 | A | CON O SENZA CONTRATTO | ANTE 23/08/2012 | LEGGE 143/1949 |
| | B | CON CONTRATTO ESAURIENTE | POST 23/08/2012 | SECONDO CONTRATTO |
| | C | SENZA CONTRATTO ESAURIENTE | POST 23/08/2012 | D.M. 140/2012 |
| | | | | |
| POST 24/01/2012 | D | CON CONTRATTO | QUALUNQUE | SECONDO CONTRATTO |
| | E | SENZA CONTRATTO O CON CONTRATTO NON ESAURIENTE | ANTE 23/08/2012 | LEGGE 143/1949 |
| | F | SENZA CONTRATTO O CON CONTRATTO NON ESAURIENTE | POST 23/08/2012 | D.M. 140/2012 |

Dal 1 gennaio 2014 l'assenza di contratto scritto costituisce illecito deontologico